



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
**SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**  
**-PROCEDURE CONCORSUALI-**

Il Giudice delegato dott. Maria Cecilia Branca,

Vista la domanda depositata in data 22 settembre 2023 da AMORELLO ANGELO (C.F. MRLNGL75C05G273N);

Richiamato il proprio precedente decreto del 23 ottobre 2023;

Visto il successivo deposito, con il quale è stato integrato il piano (modifiche intervenute al cap. 5 punto D All. n. 2) ed è stata integrata la Relazione ex art. 68, commi 2 e 3, CCII (modifiche al cap. 4, paragrafo 4.1 All. n. 3);

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica che dapprima è stata titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 6) ed attualmente è titolare di remunerazione per disoccupazione e dichiara di svolgere altresì lavori saltuari con contratti a chiamata, per un totale netto mensile di circa Euro 1.000,00; non risultando avere mai esercitato attività di impresa commerciale non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta ad € 51.658,28 (alla data di redazione della relazione particolareggiata, comprese le spese di procedura e il compenso del gestore).

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto come segue:

Reddito netto mensile di circa Euro 1.000,00;

Proprietà di Alfa Romeo Giulietta del 2013 940FXD1A03 targata ET110BB;

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- la Certificazione Unica per gli anni da 2019 a 2023 (non essendo il debitore obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi),
- l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento del debitore.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede. L'indebitamento, infatti, è per lo più da ricollegarsi ad operazioni di finanziamento che si sono rese necessarie per soddisfare le esigenze di vita quotidiana di Angelo Amorello, a fronte delle sue precarie condizioni lavorative.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. GIANLUIGI MONTANARI, su ogni punto. A tale riguardo deve farsi riferimento sia alla relazione allegata al ricorso, sia a quella depositata in data 24 ottobre 2023 a seguito del decreto di integrazione;

**a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:**

In ordine all'origine del sovraindebitamento il Gestore ha confermato quanto allegato nel ricorso introduttivo.

Amorello è stato "costretto" a ricorrere a finanziamenti nel corso degli anni, per fare fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana a cui non poteva dare corso a causa della oscillante ed incerta posizione lavorativa (come comprovato dalle Certificazioni Uniche allegate); nel dettaglio, egli contraeva debiti verso enti comunali per tributi e ammende, nonché verso finanziarie.

Nell'agosto 2020 otteneva la sottoscrizione di un contratto lavorativo a tempo indeterminato, che immediatamente determinava l'attivazione dei creditori attraverso procedure esecutive e solleciti. Veniva poi attivato un pignoramento presso terzi da ACER Forlì.

A fronte di tale situazione, Amorello richiedeva un ulteriore finanziamento ad ADV Finance, garantendolo attraverso la cessione del quinto dello stipendio.

Ad oggi il debitore ha perso il posto di lavoro ed ha di poi ottenuto una remunerazione per disoccupazione pari ad Euro 850,00 per 19 mensilità, in attesa di trovare una nuova occupazione. Svolge anche lavori saltuari con contratti a chiamata che gli permettono di arrotondare il reddito netto mensile a circa Euro 1.000,00. Inoltre, a seguito del licenziamento, è stato direttamente trattenuto il Trattamento di Fine Rapporto pari ad Euro 6.024,72.

In detto contesto risultano dunque evidenti e legittime le cause che hanno determinato il

sovraindebitamento.

**b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:**

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale

**c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:**

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati, anche alla luce degli accessi alle banche dati.

**d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:**

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 2.766,88 per compenso OCC e gestore, oltre ad oneri accessori.

**In merito al vaglio del merito creditizio:**

Sul punto il Gestore ha esaminato il merito creditizio, facendo riferimento ai parametri di legge rispetto ad ogni singolo finanziamento, giungendo a concludere che *"... Il sottoscritto gestore, precisa comunque che si tratta di un calcolo aleatorio in quanto la maggior parte dei dati, quali il reddito medio mensile disponibile del 2003, nonché l'ISEE del sig. Amorello non sono attualmente disponibili. Inoltre, seppur l'importo dell'assegno sociale come sopra indicato sia espressamente un parametro di riferimento del Codice, risulta ampiamente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di mantenimento di un dignitoso tenore di vita"*.

La valutazione del merito creditizio risulta positiva rispetto a tutti i soggetti finanziatori.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

integrale pagamento dei creditori privilegiati;

soddisfacimento nella misura dell'1,14% dei creditori chirografari.

Il tutto nell'arco temporale di cinque anni.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione:

della procedura N.R.G. 2100/16 Tribunale di Forlì

della procedura N.R.G. 1010/21 Tribunale di Forlì;  
devono essere altresì disposte, attesa la domanda, le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

**DICHIARA APERTA**

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da AMORELLO ANGELO (C.F. MRLNGL75C05G273N)

**DISPONE**

**che** a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata;

**SOSPENDE**

fino all'esito del procedimento le procedure di seguito indicate:

N.R.G. 2100/16 Tribunale di Forlì

N.R.G. 1010/21 Tribunale di Forlì

**DISPONE**

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

**AVVERTE**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

**AVVERTE**

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

## **DISPONE**

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 2 novembre 2023

Il Giudice Delegato  
dott.ssa Maria Cecilia Branca